

COMUNE DI DOMUSNOVAS

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Adottato dal CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

L'anno **DUEMILAOTTO** ed addì ventotto del mese di novembre in Domusnovas e nella Casa Comunale, previi avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun componente si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone di:

	PRESENTI	ASSENTI
DEIDDA ANGELO - SINDACO	SI	
STERA ATTILIO	SI	
BACCHIS LUIGI	SI	
CUCCU MARCO	SI	
GARAU GIANPAOLO	SI	
USAI SILVANA		SI
CADONI SERGIO	SI	
FONNESU PIETRO ANGELO		SI
PILLONI MARIA CARMELA	SI	
TOLU GIANFRANCO	SI	
MURA ALESSIO	SI	
FONNESU GIANLUIGI	SI	
DEMARCHI ISACCO	SI	
CABBOI STEFANIA	SI	
PRANTEDDU ERIZIO - Presidente del Consiglio	SI	
VENTURA MASSIMILIANO		SI
CERA GIORGIO PAOLO	SI	

Assiste alla seduta il Segretario Generale D. ~~SSA~~ MARIA CORRADI

La seduta è Pubblica - IN 1^A CONVOCAZIONE _ ORDINARIA

IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza a norma dell'art. 42, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, avanzata dall'Assessore Sport – Cultura – Spettacolo – Tempo libero Sig. Alessio Mura di seguito riportata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE al Consiglio Comunale per la seduta del giorno 28.11.2008

PREMESSO:

Richiamata la deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio Comunale il 18.3.2008 con la quale è stato approvato il Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali.

Considerato:

che l'impianto sportivo campo di calcio comunale sito in Via Musei è stato concesso in gestione alla Polisportiva Domusnovas Junior Santos, come da convenzione stipulata il 9 settembre 2008 tra questo Ente e il Sig. Villasanta Salvatore, presidente della suddetta Polisportiva;

ché è risultato necessario apportare allo stesso regolamento alcune modifiche e precisazioni in seguito alle esperienze già maturate nel seppur breve periodo intercorso dalla sua applicazione;

che l'esigenza di modificare il Regolamento scaturisce principalmente dal fatto che oltre alla soc. Polisportiva Domusnovas Junior Santos, sono attive altre due associazioni sportive (il G.S. Europa Domusnovas e Calcio 2008 Domusnovas) le quali hanno entrambe fatto richiesta di utilizzare la struttura campo di calcio comunale di Via Musei;

che, pertanto, sono state predisposte modifiche al "Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali", che ne consentono una più agevole applicazione.

Preso atto che la modifica proposta riguarda l'art. 12 del Regolamento (norme particolari per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali), aumentando le ore settimanali di utilizzo.

Verificato:

- che la Commissione Statuto e Regolamenti ha espresso parere favorevole sulle modifiche da apportare al "Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali";

Vista la L.R. 17.5.1999, n. 17 recante provvedimenti per lo sviluppo dello Sport in Sardegna.

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Bilancio 2008;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto opportuno approvare le modifiche al Regolamento, elaborate dalla Commissione Statuto e Regolamenti;

P R O P O N E

al Consiglio Comunale che deliberi per le motivazioni addotte in premessa:

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.
2. Di modificare il regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali, composto da n. 30 articoli, nel testo allegato alla presente proposta e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per l'Amministrazione comunale;
4. Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata mediante affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL PROPONENTE

Assessore Sport – Cultura - Spettacolo – Tempo libero

Alessio Mura

f.to Mura

PARERI:

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA CULTURALE, P.I., RICREATIVA, TURISTICA, SPORTIVA E TEMPO LIBERO:

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) esprime parere positivo sulla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA: Giuseppe Matzei

f.to Matzei

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA BILANCIO E PATRIMONIO:

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) esprime parere positivo sulla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA: Gianfranco Sorgia

f.to Sorgia

Sul punto si registrano gli interventi, riportati nel verbale di seduta, dei Consiglieri Sigg.: Cadoni Sergio – Cera Giorgio Paolo – Demarchi Isacco – Assessore Mura Alessio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione corredata dei prescritti pareri, procede alla votazione per la sua approvazione, con votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

PRESENTI = 14 (Assenti:Usai – Ventura – Fonnesu Pietro Angelo)
VOTANTI = 11
VOTI FAVOREVOLI = 10
VOTI CONTRARI = 1 (Cadoni)
ASTENUTI = 3 (Cera – Demarchi – Cabboi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione

DELIBERA

Approvare la modifica al Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali, nel testo allegato alla presente deliberazione e della quale forma parte integrante e sostanziale.

◆◆◆◆

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Erizio Pranteddu

f.to Pranteddu

IL SEGRETARIO

D.ssa Maria Corradi

f.to Corradi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 5 DIC 2008
DOMUSNOVAS, li 5 DIC 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

(D.ssa Maria Corradi)

f.to Corradi

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li 5 DIC 2008

Handwritten signature



COMUNE DI DOMUSNOVAS
PROVINCIA DI CARBONIA – IGLESIAS



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

RF

Titolo I

Principi generali

Articolo 1- Finalità e classificazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva.
2. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
3. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenze la possibilità d'accesso agli impianti.
4. Gli impianti sportivi comunali devono essere utilizzati e/o gestiti nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) Di eguaglianza dei diritti degli utenti: Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti, servizi pubblici e accesso a tali servizi sono uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti genere, etnia, condizioni fisiche, condizioni sociali ed economiche, opinioni politiche, età.
 - b) Imparzialità: Tutti coloro che usufruiscono del servizio sono trattati con obiettività, giustizia e imparzialità.
 - c) Regolarità del servizio: È assicurato un servizio regolare e continuo, secondo un calendario annuale che tiene conto delle esigenze dei cittadini e dei tempi necessari per assicurare alle strutture la massima funzionalità.
 - d) Partecipazione: Viene favorita la partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi e alla fruizione degli impianti. Per tutelare il proprio diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione col soggetto erogatore, l'utente può formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso, formulare osservazioni, ottenere informazioni e presentare reclami.
 - e) Efficienza ed efficacia: Viene assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti, attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate.

Articolo 2- Modalità di gestione degli impianti

1. Gli impianti sportivi comunali potranno essere gestiti nei seguenti modi:
 - a) direttamente dal Comune con proprio personale e strutture;
 - b) mediante affidamento dei vari servizi (custodia e pulizia, manutenzione, ecc.) a ditte specializzate o società sportive locali;

Nella prima ipotesi è sempre il Comune che permette il funzionamento degli impianti gestendone le spese (servizi a rete, spese per manutenzione ordinaria e straordinaria, oneri per la custodia e pulizia) e le entrate derivanti dall'utilizzo degli impianti che vengono incassate in modo diretto. Altri impianti non di proprietà comunale ma acquisiti in affitto o in comodato a favore del Comune di Domusnovas saranno regolamentati nell'uso delle apposite convenzioni tra il Comune ed il proprietario ed eventualmente tra il proprietario e la ditta concessionaria.

Articolo 3- Impianti sportivi comunali

1. La programmazione degli spazi è disposta dal responsabile dell' Area Sport.
2. La documentazione d'ogni impianto sportivo comunale relativa all'agibilità ed al rispetto della normativa, è depositata presso gli uffici tecnici comunali.
3. L'Amministrazione Comunale, in caso di ristrutturazione di un impianto sportivo o costruzione di un nuovo impianto, consulta preventivamente le società sportive utilizzatrici dell'impianto medesimo o comunque interessate ai lavori.

Articolo 4- Destinatari della concessione di spazi

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:
 - a) Enti di promozione sportiva non profit
 - b) Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva
 - c) Istituzioni scolastiche
 - d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici
 - e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.

f) Singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dall'Amministrazione Comunale, dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale.

Articolo 5- Palestre scolastiche

1. Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti scolastici. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto scolastico.
2. Solo nel caso in cui l'impianto sportivo abbia accesso indipendente rispetto al corpo dell'immobile scolastico, e previa apposita richiesta dell'Assessore allo Sport, l'impianto può essere assegnato al Area Sport. In questa ipotesi l'utilizzo dell'impianto per attività motoria curriculare o inserita nel P.O.F. dell'istituto scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra la Amministrazione Comunale e l'istituto scolastico.
3. Nelle ipotesi descritte dai precedenti commi, gli oneri di custodia e pulizia, relativamente alle ore di proprio utilizzo, sono a carico dell'Istituto scolastico. Nelle successive ore, gli oneri di custodia, pulizia e vigilanza sono a carico di:
 - a) Area Sport tramite personale dipendente del Comune;
 - b) Concessionario dell'impianto, ai sensi di quanto previsto dall' art. 4 del presente Regolamento;
 - c) Nell'ipotesi di autogestione ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, un soggetto individuato dal Servizio Sport, d'intesa con le società sportive utilizzatrici dell'impianto.
4. La convenzione fra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto Scolastico deve prevedere il vincolo ad utilizzare i locali per attività e manifestazioni coerenti con la loro destinazione e la definizione delle modalità d'uso e indicazione delle conseguenti responsabilità in ordine alla manutenzione, sicurezza, igiene e alla salvaguardia del patrimonio. La convenzione può inoltre prevedere la costituzione di una commissione mista di verifica e controllo composta da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, un rappresentante dell'Istituto scolastico e un rappresentante delle società sportive che utilizzano l'impianto.

Titolo II

Concessione in uso per spazi e orari prestabiliti

Articolo 6- Principi generali

1. La forma di concessione in uso degli spazi per ciascun impianto è individuata sulla base di valutazioni comparative ed ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione nonché di verifica della rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
2. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere concessi con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione:
 - a) Concessione in uso annuale;
 - b) Concessione per uso straordinario;
 - c) Concessione in autogestione.
3. Tutti i concessionari degli spazi, devono attenersi ai principi stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 7- Obblighi dell'utilizzatore dell'impianto

1. La concessione di spazi dovrà essere effettuata tramite sottoscrizione di un atto di obbligazione da parte del richiedente, utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale identico per tutti gli impianti.
2. L'atto di obbligazione dovrà prevedere prescrizioni conformi ai principi e agli obblighi previsti dal presente Regolamento nei confronti delle società sportive, ed in particolare, nel caso in cui sia concessa l'autogestione totale, dovrà essere interamente a carico della Società Sportiva la custodia, vigilanza e pulizia, compresa la fornitura dei materiali di consumo occorrenti.
3. L'atto di obbligazioni deve contenere le sanzioni nei confronti degli utilizzatori in caso di mancata pulizia dei locali e l'integrale rimborso degli eventuali danni provocati.

Articolo 8- Criteri d'uso degli impianti

1. All'uso degli impianti sportivi comunali può accedere ogni società sportiva od associazione, CONI, Federazioni Sportive, Scuole ed Istituti, Circoli sportivi ed altri soggetti interessati alla pratica dello sport come servizio sociale ed educativo quindi anche gruppi sportivi amatoriali e spontanei.

2. L'uso di ogni impianto avrà una durata minima di un'ora giornaliera consecutiva.

3. Per l'uso degli impianti sportivi e per la formazione dei calendari annuali o periodici d'utilizzo e per le singole autorizzazioni si seguiranno le seguenti priorità che terranno conto principalmente della natura dell'attività che vi si svolge:

a) promozione dello sport attuata da società sportive locali ed enti di promozione tramite attività continuativa anche agonistica indirizzata ad atleti che non abbiano superato il diciottesimo anno di età;

b) attività continuativa agonistica esercitata da società sportiva locale iscritta alla specifica Federazione Sportiva, dando priorità alle società secondo la categoria di appartenenza;

c) attività non continuativa agonistica di società sportiva locale iscritta alla specifica Federazione Sportiva, dando priorità alle società secondo la categoria di appartenenza;

d) attività continuativa, anche non agonistica, esercitata a livello amatoriale o da gruppi spontanei dando priorità ai gruppi con maggior numero di praticanti;

e) attività non continuativa anche non agonistica esercitata a livello amatoriale o da gruppi spontanei dando priorità ai gruppi con maggior numero di praticanti;

f) altre attività sportive o connesse allo sport singolo o di gruppo;

g) attività non sportive.

h) attività di enti non profit

4. L'utente che intenda svolgere attività in maniera continuativa (intendendo per continuativa un'attività che si svolge per l'intera stagione o per almeno un periodo di tre mesi esercitata su uno o più impianti sportivi) dovrà inviare all'ufficio Area Sport del Comune di Domusnovas la propria richiesta d'uso indicando i giorni, gli orari e l'attività che si intende svolgere (allenamenti, incontri preparatori incontri di campionato, ecc.), indicando inoltre il soggetto responsabile e dichiarando l'accettazione dei criteri d'uso degli impianti di cui all'art. 8, comma 1 del presente regolamento.

Le richieste dovranno essere inoltrate almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività.

Una volta acquisite tutte le richieste saranno stilati i calendari per l'uso degli impianti sportivi dall'Area Sport di concerto con l'Assessore competente e, se del caso, di concerto anche con il concessionario.

Gli utenti che non avranno presentato la richiesta in tempo utile, dovranno adeguarsi al calendario già stilato che può non tener conto delle loro esigenze nonché alle decisioni dell'Assessore competente. L'Assessore allo Sport potrà decidere irrevocabilmente sulla definizione degli orari.

5. Le domande per le attività non continuative e di carattere sporadico nonché quelle per le singole attività di gruppi amatoriali o spontanei, dovranno essere presentate al Comune di Domusnovas nel caso che l'impianto sia gestito direttamente dall'Ente oppure al concessionario nel caso l'impianto sia stato concesso in gestione a soggetto esterno secondo quanto previsto all'articolo 2 del presente regolamento.

Anche per le attività non continuative e di carattere sporadico, le domande d'uso degli impianti dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima della data del primo utilizzo richiesto. Nel caso tali richieste vengano presentate non in tempo utile sarà discrezione dei soggetti di cui all'art.8 comma 4 del presente regolamento, decidere se autorizzare l'uso in considerazione soprattutto dei tempi necessari all'espletamento di tutte le procedure.

Nella richiesta d'uso degli impianti sportivi dovrà essere specificata il tipo di attività sportiva da svolgere, il numero dei partecipanti, le date e gli orari richiesti e dovrà essere individuato il soggetto responsabile. Nel caso che le ore d'uso richieste siano state precedentemente assegnate si concorderanno orari alternativi.

Articolo 9- Concessione in uso annuale: criteri per l'assegnazione degli spazi e modalità di concessione

- 7/8
1. Ai fini della programmazione di cui all'art. 3 comma 1 e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
 2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Domusnovas.
 3. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:
 - a) Società o associazioni che svolgono attività agonistica;
 - b) Società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati.
 - c) Società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
 - d) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.
 4. Per gli impianti a rilevanza verrà data precedenza al criterio sub a) e sub b).
 5. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.
 6. Per ottenere in uso spazi negli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all'art. 4 dovranno farne richiesta entro il 31 maggio di ciascun anno rispettivamente al responsabile del Area Sport e all'Assessore di competenza. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero dall'atleta singolo.
 7. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.
 8. L'Assessore allo sport programma l'uso degli spazi entro il 15 luglio di ciascun anno.

Articolo 10- Concessione per uso straordinario

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente art. 9, possono essere autorizzate per causa di forza maggiore dal responsabile del servizio, ad altre società sportive non operanti nel territorio comunale, esclusivamente per lo svolgimento per gare ufficiali o di campionato organizzate dalle federazioni alle quali sono iscritte e dal CONI, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.
3. L'Assessore allo Sport ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti in tal caso la società o il singolo atleta non corrisponde all'Amministrazione Comunale il compenso stabilito per le ore non usufruite.

Articolo 11- Concessione in autogestione

1. La struttura sportiva può essere concessa in totale autogestione ai soggetti richiedenti di cui all'art. 4 con esclusione dei singoli cittadini.
2. L'autogestione totale può essere disposta anche per manifestazioni di una sola giornata o per fasce orarie prestabilite.
3. Nel caso in cui lo spazio sia concesso in autogestione le tariffe sono ridotte nella misura stabilita dall'amministrazione comunale.

Titolo III Utilizzo dell'impianto

Articolo 12- Norme particolari per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi comunali possono essere raggruppati e descritti ai fini dell'uso nelle seguenti categorie:

- a) campo sportivo principale con fondo in tappeto erboso;
- b) campo da calcetto con fondo in erba sintetica;
- c) campo da baseball;
- d) palestre comunali scolastiche;
- e) impianto per il gioco del tennis e bocce;

Campo sportivo principale con fondo in tappeto erboso. Per il corretto mantenimento del campo sportivo con il fondo in erba è opportuno che l'uso medio nel corso dell'anno sia limitato a sette ore settimanali con conseguente utilizzo massimo di 336 ore annue. Particolari usi a carattere non sportivo potranno essere autorizzati dall'Assessorato allo Sport anche in base alle esigenze dell'Amministrazione Comunale.

In deroga a quanto stabilito, si potrà concedere un utilizzo che superi le complessive 336 ore annue per pratiche sportive senza uso di scarpe tacchettate o nel caso di praticanti con età fino a dodici anni anche con uso di scarpe tacchettate. Le società autorizzate all'uso del campo, avranno a disposizione anche l'uso degli spogliatoi, delle tribune e dei locali accessori quali bagni pubblici e biglietteria.

Visto e considerato il recupero e il successivo mantenimento in buono stato del manto erboso, si concede in deroga per 2 (due) ore settimanali solo ed esclusivamente per le attività dei settori giovanili (sino all'under 12), e per tutte le società facenti richiesta per le partite di campionato; si precisa altresì che in base alla presente deroga, non è comunque consentito l'uso del terreno di gioco per più di un incontro (partite amichevoli e/o ufficiali) al giorno, anche per i settori giovanili.

Altri campi sportivi comunali (baseball e calcetto). Gli altri campi sportivi comunali potranno essere concessi in uso senza particolari riguardi al numero delle ore complessive annue di utilizzo. Anche in questo caso le società autorizzate avranno a disposizione oltre al campo i relativi spogliatoi ed accessori.

Campi di bocce e campi da tennis. Tali impianti, anche in caso di uso continuativo, non hanno bisogno della preventiva autorizzazione d'uso del Comune in quanto sono concessi in uso diretto ed esclusivo a società sportive locali. Pertanto ogni richiesta d'uso va fatta a dette società.

L'uso di tutti gli impianti finora elencati è subordinato al rispetto delle norme sul pubblico spettacolo.

Articolo 13- Uso dell'impianto

1. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dall' Area Sport comporta la decadenza della concessione degli spazi.
3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
4. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
5. È consentito l'ingresso all'impianto:
 - a) Agli atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
 - b) Agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico.
 - c) Al singolo cittadino, debitamente autorizzato ovvero munito di biglietto di ingresso.

6. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.
7. L'Amministrazione Comunale non risponde d'eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
8. Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Responsabile del Servizio. Il Responsabile garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.
9. La programmazione annuale o mensile e le tariffe d'uso dell'impianto devono essere affissi in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.

Articolo 14- Pubblicità e pubblico

1. I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità. Sono a carico della società che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal competente Regolamento. Le entrate relative spettano alla società che ne ha richiesto l'installazione.
2. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 15- Divieto di subconcessione

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 16- Rispetto degli impianti ed attrezzature

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
- a) Rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
 - b) Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - c) Mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.
3. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Articolo 17- Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme

vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.

3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al Servizio Area Sport per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

4. Nel caso in cui le operazioni di smontaggio non siano effettuate nel termine prestabilito dalla fine della manifestazione o attività svolta all'interno dell'impianto sportivo, il concessionario dovrà pagare una penale per ogni ora di ritardo nel rilascio dell'impianto.

Articolo 18- Tariffe d'uso

1. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione, ed entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito in tutti gli altri casi. L'emissione della nota di addebito e/o fattura da parte del Servizio Comunale competente deve essere effettuata entro il mese successivo a quello di utilizzo dell'impianto.

3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.

4. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, i versamenti effettuati saranno rimborsati.

5. Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste a favore di soggetti svantaggiati debbono essere autorizzate con determinazione del Assessore allo Sport, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale.

6. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore dei soggetti titolari di concessione, fatte salve condizioni di miglior favore che possono essere concesse dal soggetto gestore.

Articolo 19- Penalità

1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione annua:

a) Il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'Amministrazione Comunale; fatto salve eccezionali deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

b) La ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale svolge compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, **immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartite dai responsabili preposti alla vigilanza**, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Titolo IV

Affidamento della gestione dell'impianto a terzi

Articolo 20- Principi generali

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti direttamente o attraverso associazioni e società sportive costituite o partecipate dall'amministrazione comunale. Possono essere soci

delle associazioni o società i soggetti di cui al precedente art. 4, a condizione che abbiano la loro sede nel comune di Domusnovas.

2. Possono essere affidati in gestione esterna ai seguenti soggetti:

- a) Enti di promozione sportiva o Società aderenti;
- b) Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
- c) Associazioni sportive studentesche
- d) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive.

3. Salvo quanto previsto dal precedente comma a / b, gli impianti sportivi sono affidati secondo i seguenti criteri:

a) nel caso in cui l'impianto sia stato prevalentemente utilizzato nei due ultimi anni d'apertura da un unico soggetto, in assenza di altre specifiche richieste, purché si tratti di una società sportiva radicata nel territorio e che svolga attività agonistica e/o giovanile, e/o per anziani e/o a favore dei diversamente abili: trattativa diretta con stipula di convenzione;

b) Nel caso in cui l'impianto sia stato utilizzato, nei due ultimi anni d'apertura da più soggetti, nel caso che le società costituiscano una Società o un'Associazione anche temporanea, ovvero che ci sia un unico soggetto che si dichiara disponibile alla gestione di scopo e si tratti di società sportive radicate nel territorio e che svolgano anche attività giovanile e/o per anziani e/o a favore dei diversamente abili: trattativa diretta con stipula di convenzione;

c) Nel caso in cui, su decisione unanime dell'Amministrazione Comunale o Giunta, su direttiva impartita dall'Assessore allo Sport, sia ritenuto conveniente l'affidamento diretto ad una società che svolga attività sociale o di promozione delle pari opportunità e di recupero di soggetti svantaggiati

d) In tutte le altre ipotesi: espletamento di procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità delle leggi regionali vigenti in materia, nel caso in cui non vi siano soggetti ai quali affidare l'impianto.

Articolo 21- Condizioni di gestione

1. Il Concessionario ha tutte le competenze gestionali.

2. Le tariffe applicate dalla società agli utenti sono stabilite dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale. Nella convenzione di affidamento l'amministrazione comunale può stabilire, previa delibera di indirizzo del consiglio comunale, che il concessionario possa aumentare singole tariffe nella misura massima del 25%. Il Concessionario può, in ogni momento, diminuire le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.

3. Il comune si riserva il diritto, all'interno della società di gestione, il potere di indirizzo e controllo sull'attività nonché sul corretto esercizio dell'attività contabile.

4. L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.

5. Il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti comprese le utenze, la manutenzione ordinaria e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti. Per impianti scarsamente remunerativi può essere prevista una formula gestionale che escluda l'addebito delle utenze a carico del concessionario.

6. Sono introitate dalle società tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

7. Previa redazione di un piano economico l'Amministrazione Comunale può, qualora si rilevi uno squilibrio fra ricavi e costi, erogare un contributo economico, previo reperimento delle risorse finanziarie necessarie.

8. La gestione può avere una durata massima di due anni, eventualmente rinnovabile per un uguale periodo.

9. In deroga al precedente comma, nel caso in cui il soggetto gestore effettua interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria o nuove opere, l'affidamento può avere una durata superiore in relazione all'entità dell'investimento.

10. Gli impianti devono essere prioritariamente utilizzati per finalità sportive. Eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico devono essere svolte compatibilmente con la destinazione ad uso sportivo dell'impianto.

Articolo 22- Contratto di servizio e concessione

1. La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una convenzione e di un contratto di servizio.
2. Il Concessionario deve informare il Responsabile comunale competente di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione.
3. La convenzione deve contenere: l'obbligo per il concessionario di rispettare il presente Regolamento nella concessione degli spazi; la possibilità di assegnare delle ore di programmazione a soggetti individuati dal comune, con particolare riferimento ai soggetti di cui al precedente art. 1 comma 2; l'obbligo di riservare un'alta percentuale di spazi ai soggetti che già utilizzavano il complesso sportivo; la possibilità di intervenire come arbitro nelle controversie fra aggiudicatario e le società che utilizzano gli impianti; la determinazione delle tariffe.
4. Il contratto di servizio deve garantire ai cittadini il diritto alla qualità dei servizi; ad avere un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; alla pubblicità degli orari di apertura, delle regole per l'uso dell'impianto e delle tariffe applicate; all'erogazione del servizio con adeguati standards di qualità ed efficienza.
5. Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo e controllo da parte degli organi istituzionali, gli amministratori e i consiglieri comunali hanno possibilità di accesso a tutti gli impianti sportivi di proprietà ed in uso all'amministrazione comunale.

Articolo 23- Priorità per l'assegnazione

1. Nel caso in cui più richiedenti intendano usufruire dello stesso campo e / o palestra nel medesimo orario, sia per gare ufficiali che per allenamenti verranno seguiti i criteri di priorità elencati nell'ordine:

- a) società che disputa il campionato di categoria più elevato;
- b) settore giovanile;
- c) settore scolastico;
- d) società partecipanti a Campionati Ufficiali (Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva);
- e) società legalmente costituita per l'attività sportiva (anche se non partecipanti a campionati);
- f) privati o gruppi non costituiti in Società purché in regola con la vigente normativa.

Se i soggetti di cui al caso in esame appartengono allo stesso Ente Organizzativo (F.I.G.C.-U.I.S.P.-C.S.I.ecc...), per la determinazione delle priorità ci si attiene ai regolamenti interni delle stesse organizzazioni.

Articolo 24- Manutenzione ordinaria

1. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
2. Il concessionario deve nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e d'illuminazione, facendo riferimento alle norme CEI 64 8/7/52, nonché alla Legge 46/90 art.10 e di predisporre il piano di sicurezza e di nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.M. 18.04.1996. Egli si assume inoltre ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.L.19/9/94 n.626 e successive modificazioni.
3. Il concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

Articolo 25- Manutenzione straordinaria e attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria all'Assessore allo Sport, il quale, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta e

le risorse finanziarie esistenti con gli uffici tecnici competenti rilascia l'autorizzazione a effettuare direttamente l'intervento entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

2. Il Concessionario può richiedere di effettuare direttamente gli interventi fino ad un importo massimo di euro 100.000,00 IVA esclusa, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello nel quale verranno effettuati i lavori, presentando una perizia di massima dei lavori e della spesa da sostenere. Per l'esame delle richieste pervenute l'Assessore allo Sport convoca, entro il successivo 31 luglio, un'apposita riunione con , l'Assessore ai lavori pubblici, il Dirigente del Servizio , per stabilire gli interventi che possono essere effettuati dai Concessionari, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute. Le modalità per l'esecuzione dei lavori da parte del Concessionario sono definite con apposita delibera di Giunta Comunale, proposta dall'Assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport.

3. Nel caso si presentino ulteriori necessità, la Commissione di cui al precedente comma 2 può riunirsi allo scopo di modificare e/o integrare l'elenco dei lavori che possono essere effettuati dal concessionario.

4. Ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, il Concessionario dovrà produrre, qualora per l'importo dei lavori vi siano specifiche disposizioni di legge che la richiedano, la seguente documentazione, a firma di un tecnico abilitato:

- a) progetto di massima dei lavori da realizzare;
- b) dichiarazione di conformità dei lavori al PUC;
- c) dichiarazione di congruità dei prezzi.

5. Qualora il Concessionario svolga i lavori di cui al presente articolo senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario la remissione in ripristino della situazione precedente i lavori.

6. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi volta per volta.

Articolo 26- Revoca e diritto all'informazione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di revocare l'affidamento in gestione dell'impianto alla società, alla scadenza di ciascun anno con un preavviso di almeno tre mesi, per i seguenti motivi:

- a) per motivi di pubblico interesse o d'ordine pubblico;
- b) per ripetute gravi inadempienze della convenzione di gestione;
- c) per violazione anche di una sola norma del presente Regolamento;
- d) per mancata manutenzione dell'impianto.

2. La concessione in uso può in ogni momento essere revocata dall'Amministrazione Comunale in caso di morosità, di inosservanza degli impegni assunti dal concessionario, ovvero qualora questi ponga in essere atti che costituiscono violazioni di legge o di regolamenti. Il mancato utilizzo superiore ad un mese dell'impianto concesso, rilevato dall'Amministrazione attraverso i suoi funzionari incaricati, può far decadere la concessione.

3. Successivamente al rilascio della concessione, il concessionario è tenuto a inviare all'Assessore allo Sport il programma dell'attività (dichiarato e sottoscritto dal Presidente della Società), eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate all'Ufficio.

Al termine di ogni stagione sportiva il concessionario è tenuto inoltre a presentare il rendiconto di gestione in cui si rilevi il numero degli iscritti, le quote richieste, i risultati.

4. La convenzione deve in ogni caso stabilire gli obblighi, le responsabilità e i servizi resi dal concessionario, i termini e le modalità di utilizzazione dell'impianto, il canone di concessione e le sanzioni per eventuali inadempienze.

4. Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società o Associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Articolo 27- Contributi su migliorie

- 
1. I concessionari possono proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza.
 2. La domanda, inoltrata secondo le modalità di cui al 22, deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante della società concessionaria.
 3. Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta, l'Assessore allo sport e L'Uff. Area Sportiva, sulla base delle risorse finanziarie esistenti, rilasciano nulla osta preventivo all'intervento, con un contributo che può arrivare fino al 50% della spesa effettivamente rendicontata.
 4. Per interventi di miglioria che non comportano per il Concessionario introiti da attività non sportive, il contributo può arrivare anche fino al 100%, con presentazione di fatture o perizia giurata.

Articolo 28- Personale adibito all'impianto

1. Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.
2. Devono, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, devono essere applicati i CCNL di categoria.
3. Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con Compagnia e/o Istituti d'Assicurazione, al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

Articolo 29- Manifestazioni al pubblico

1. Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni da richiedere alla Commissione Provinciale di Vigilanza, compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed eventualmente da altre autorità competenti per il regolare svolgimento delle manifestazioni a predisporre i servizi necessari previsti dalla legge. Questi servizi dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'impianto non sarà chiuso.
2. I concessionari rispondono nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.
3. Il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.
4. Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'Ufficio comunale competente il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.
5. Il presente articolo si applica anche alle concessioni di spazi ai sensi del titolo II del presente Regolamento, qualora vengano svolte manifestazioni al pubblico.

Articolo 30- Disposizioni finali

1. Il Comune ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente e/o modificare gli orari ed i turni di assegnazione, nel caso in cui si rendesse necessario per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, per cause di forza maggiore, per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione degli impianti, per morosità nel pagamento delle tariffe d'uso.
2. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento sono abrogate. Dopo l'esecutività della deliberazione che lo approva, il presente Regolamento è pubblicato all'albo Pretorio Comunale per ulteriori 15 giorni, entra in vigore il giorno successivo alla scadenza dei gg. 15 di pubblicazione all'Albo Pretorio, giusta disposizione dell'art. 12 del vigente Statuto Comunale.
3. Il presente Regolamento viene affisso in tutti gli impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento le convenzioni di gestione in vigore dovranno essere adeguate alle norme in esso contenute.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 FINALITÀ E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
- ART. 2 MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI
- ART. 3 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
- ART. 4 DESTINATARI DELLA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI
- ART. 5 PALESTRE SCOLASTICHE

TITOLO II

CONCESSIONE IN USO PER SPAZI E ORARI STABILITI

- ART. 6 PRINCIPI GENERALI
- ART. 7 OBBLIGHI DELL'UTILIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
- ART. 8 CRITERI D'USO DEGLI IMPIANTI
- ART. 9 CONCESSIONE IN USO ANNUALE : CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI E MODALITÀ DI CONCESSIONE
- ART. 10 CONCESSIONE PER USO STRAORDINARIO
- ART. 11 CONCESSIONE IN AUTOGESTIONE

TITOLO III

UTILIZZO DELL'IMPIANTO

- ART. 12 NORME PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
- ART. 13 USO DELL'IMPIANTO
- ART. 14 PUBBLICITÀ E PUBBLICO
- ART. 15 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
- ART. 16 RISPETTO DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE
- ART. 17 INSTALLAZIONI PARTICOLARI
- ART. 18 TARIFFE D'USO
- ART. 19 PENALITÀ

TITOLO IV

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO A TERZI

- ART. 20 PRINCIPI GENERALI
- ART. 21 CONDIZIONI DI GESTIONE
- ART. 22 CONTRATTO DI SERVIZIO E CONCESSIONE
- ART. 23 PRIORITÀ PER L'ASSEGNAZIONE
- ART. 24 MANUTENZIONE ORDINARIA
- ART. 25 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ATTREZZATURE
- ART. 26 REVOCA E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE
- ART. 27 CONTRIBUTO SU MIGLIORIE
- ART. 28 PERSONALE ADIBITO ALL'IMPIANTO
- ART. 29 MANIFESTAZIONI AL PUBBLICO
- ART. 30 DISPOSIZIONI FINALI

